



PR11

## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE IX**

#### **VERBALE DI ACCORDO**

L'anno 2003 il giorno 30 del mese di dicembre, presso il Ministero del Lavoro, rappresentato dal dott. Antonio Leggio e dottoressa Francesca Cirelli, si sono incontrati:  
per la Valtellina Spa i Sigg.ri Roberto Neri e Vincenzo Di Martino;  
per la Fiom CGIL nazionale Gianni Scaltriti, per la Fim CISL nazionale Salvatore Troiano, per la Uilm UIL nazionale Adolfo Rocchetti, le rispettive strutture territoriali e le RSU/RSA aziendali;  
per la Fillea CGIL nazionale Franco Piersanti, per la Filca CISL Lanfranco Vari, per la Feneal Uil Ing. Donato Bernardo Ciddio oltre alle strutture territoriali interessate

#### **PREMESSO CHE**

1. il nuovo assetto produttivo assunto da TELECOM ITALIA S.p.A. e dagli altri operatori e/o gestori di rete fissa e mobile, ha reso necessaria l'attuazione di una riorganizzazione che ha determinato una diversa distribuzione territoriale delle attività della società stessa ed un progressivo calo dei volumi degli appalti per lavori di installazione di reti telefoniche;
2. la contrazione delle commesse ha aggravato la situazione occupazionale delle aziende del settore;
3. il Ministero del Lavoro, già a conoscenza della situazione del settore, dalle Associazioni datoriali e dalle OO.SS., che avevano espresso le proprie preoccupazioni in termini di tenuta occupazionale - in varie riunioni ha approfondito le problematiche del settore anche con l'intervento del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Industria; quest'ultimo assunse l'impegno di promuovere iniziative che favorissero la diversificazione delle aziende del settore verso attività contigue, sia su base nazionale che per le aree a più alta sofferenza occupazionale, con le potenziali ricadute attese per le singole unità territoriali;
4. il Ministero dell'Industria, nel corso del 2001, ha tenuto incontri con le singole Regioni e le parti sociali interessate, al fine di avviare tavoli di trattativa per realizzare interventi di riassorbimento della manodopera e un riequilibrio industriale di tutto il settore, anche attraverso la realizzazione di corsi di riqualificazione / formazione professionale ed il conseguente reimpiego all'interno delle aziende e/o in settori produttivi collaterali;

per far fronte alle problematiche occupazionali sopra descritte, è stato emanato il D.I. 6.6.01 in attuazione dei criteri stabiliti dal D.L. n. 158 del 3.5.2001, convertito dalla legge 2 luglio 2001 n. 248, che ha predisposto lo strumento della CIGS fino al 30 giugno 2002, e successivamente ai sensi dell'art. 52, comma, 46 della legge 448/2001 fino al 31 dicembre 2002; la legge 289 del 27/12/2002 - legge finanziaria 2003 - all'art. 41 ha stabilito la proroga per tutto, l'anno 2003 del

trattamento di cigs già previsto da disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente in materia;

6. da ultimo, il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno di ricercare valide soluzioni per il settore ed, a tal fine, sono state tenute varie riunioni; negli incontri del 10 maggio e 19 novembre 2002 e 21 gennaio 2003, le aziende appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. hanno concordato un programma di interventi tesi ad affrontare il problema delle ricadute occupazionali causate dalle difficoltà in cui versa il settore, con particolare riguardo alla posizione del personale con anzianità anagrafica superiore ai cinquanta anni ed alla ricollocazione del restante personale eccedente, anche attraverso la partecipazione a programmi di formazione e/o riqualificazione;
7. in data 24/11/03 con Decreto Legge n. 328, (G.U. n. 274 del 25/11/2003) veniva prorogata al 31/12/2004 il programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, già prevista da precedenti disposizioni di legge anche in deroga alla normativa vigente.
8. a causa del persistere delle summenzionate difficoltà in cui versa il settore delle installazioni di reti telefoniche, la Soc. VALTELLINA SpA ha avviato, in data 9/10/2003, una procedura di collocazione in mobilità per n°551 dipendenti in forza presso le unità produttive di Modena, Noceto (PR), Crespellano (BO), Canegrate (MI) Levata di Curtatone (MN), Rimini, Marcianise (CE) Pagani (SA) Angri, Avellino (AV) Latiano (BR), Lecce, Caiolo (SO) Castelletto Cervo (BI) San Mauro Torinese (TO) Castellanza (VA) Bergamo Gorle, Brescia e Zinasco (PV).
9. Per la sede operativa di Monopoli, veniva avviata procedura di mobilità in data 17/09/2003, per la complessiva forza di 53 addetti di tale sede. In merito a tale procedura le Organizzazioni Sindacali avanzavano richiesta di esperire l'esame congiunto di cui al comma 7 art. 4 della legge 223/91 unitamente alle altre unità produttive della Valtellina SpA. A tal fine veniva sottoscritto, in data 10/12/2003, alla presenza dell'Assessorato al Lavoro della Provincia di Bari, apposito verbale, già trasmesso agli Organi Ministeriali;
10. Poiché l'Azienda, dovrà dismettere a far data dal 1° gennaio 2004, le sedi di Monopoli (BA), in quanto le condizioni di mercato non consentono il mantenimento di tale unità operative, il numero massimo relativo a tutte le unità da porre in CIGS per l'anno 2004, nonostante i risultati delle azioni messe in atto per ridurlo rispetto al periodo precedente, risulterà invariato. Ciò è dovuto all'accoglimento, da parte dell'Azienda, delle richieste delle OO.SS. e del Ministero del Lavoro, a non procedere a risoluzione traumatica dei rapporti di lavoro, e porre in essere strumenti alternativi.

**Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

- a) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- b) la VALTELLINA S.p.A. - che ha sottoscritto apposita convenzione con Italia Lavoro, così come indicato in premessa - inoltrerà istanza finalizzata ad ottenere la proroga del trattamento di C.I.G.S., dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, ai sensi del Decreto Legge n. 328 del 24/11/2003.  
Detto beneficio riguarderà le sedi operative ed amministrative già interessate dai precedenti decreti cigs. A tal proposito si precisa che a *far data dal 1° gennaio 2004, le sedi di Angri - Pagani, saranno trasferite presso la nuova sede operativa sita in Fisciano - SA - mentre la sede operativa di Vigevano - PV- è stata trasferita in data 01/07/03 nella nuova sede di Zinasco -PV-*.

Per la sede operativa di Avellino, l'Azienda, accogliendo le richieste sopra indicate, a livello territoriale ha definito il trasferimento di 25 (venticinque) unità presso la nuova sede di Fisciano. Detto personale sarà impegnato anche per far fronte ai previsti carichi di lavoro per il territorio della provincia di Avellino, come sottoscritto nel verbale del 29/12/2003 che s'intende parte integrante del presente verbale di accordo. Il rimanente personale della sede di Atripalda (21 addetti) sarà collocato in CIGS a zero ore. Le parti concordano che l'individuazione del personale da trasferire sarà effettuata in relazione alle esigenze tecnico organizzative correlate ai lavori da espletare.

Il programma di CIGS interesserà le entità numeriche massime di seguito indicate:

Unità produttive interessate alla CIGS	Dipendenti in C.I.G.S. (entità numeriche massime)
Modena (MO)	2
Noceto (PR)	4
Crespellano (BO)	2
Canegrate (MI)	8
Levata di Curtatone (MN)	6
Rimini	17
Marcianise	26
Fisciano (già Pagani - Angri) (SA)	58
Avellino	21
Latiano (BR)	7
Monopoli (BA)	42
Lecce	32
Caiolo (SO)	1
Castelletto Cervo (BI)	4
San Mauro Torinese (TO)	2
Castellanza (VA)	2
Bergamo Gorle	22
Brescia	7
Zinasco (già Vigevano) (PV)	8
TOTALE	271

c) la gestione delle eccedenze, in armonia con quanto previsto dai citati accordi tra le parti del 10/5/2002, 19/11/2002 raggiunti presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'accordo presso il Ministero del Lavoro del 21/01/03, avverrà mediante molteplici strumenti, quali:

- riqualificazione e/o formazione professionale,
- azioni finalizzate a consentire il reimpiego del personale in ambito aziendale o presso società diverse anche secondo quanto previsto dall'art.8 c.3 legge 236/93,
- mobilità di accompagnamento alla pensione,
- mobilità/esodi incentivati,
- progetti di outsourcing ed outplacement concordati con le oo.ss.;

d) Si concorda altresì, per le sedi operative di Lecce e Latiano, a causa dell'ulteriore calo di commesse rivenienti dalla Telecom Italia, e quindi considerato l'impossibilità di porre al lavoro tutte le unità in forza, l'attuazione di un contratto di solidarietà difensivo ai sensi dell'art. 1

della Legge 863/84, con una riduzione dell'orario di lavoro in misura del 25%, per i lavoratori non interessati dalla cassa integrazione straordinaria e nel numero massimo di 56 addetti, fatto salvo alcune unità che per esigenze tecnico operative non saranno interessate dal programma di solidarietà. Le modalità di detto programma di solidarietà e definizione della riduzione nella misura massima stabilita del 25%, verrà definita in sede territoriale con la RSU e le segreterie Territoriali;

- e) In considerazione del limite massimo stabilito delle unità da porre in CIGS, **per la sede operativa di Monopoli**, la stessa CIGS sarà attuata, come indicato nella tabella, per un massimo di 42 unità; nel contempo le rimanenti unità, considerato la necessità dell'azienda di ricoprire posizioni lavorative presso le sedi del Nord, saranno impegnate in regime di trasferta sui lavori in essere presso tali sedi, fermo restando apposita verifica che sarà effettuata in sede territoriale entro il prossimo mese, tesa a valutare la possibilità di individuare altre soluzioni alternative. Per i lavoratori che saranno comandati in trasferta l'Azienda garantisce occupazione per tutto l'anno 2004; agli stessi, sarà applicato il trattamento previsto dall'integrativo aziendale in atto. L'Azienda valuterà la possibilità di riconoscere condizioni di miglior favore, previo il previsto incontro che terrà con le strutture territoriali competenti.
- f) Nelle attività di Italia Lavoro le parti concordano di non coinvolgere quei lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici (anzianità o vecchiaia), o che attraverso C.I.G.S. e mobilità successiva raggiungano i requisiti per la maturazione del diritto di pensione di vecchia o anzianità, per i quali sia stata concordata la modalità di uscita dall'azienda.
- g) al fine di non vanificare le opportunità di ricollocazione che saranno realizzate, nei citati accordi del 10/5/2002, 19/11/02 nonché del 21/1/03 le parti hanno convenuto che i lavoratori, chiamati da Italia Lavoro e/o alle iniziative concordate fra le aziende e le OO.SS., saranno tenuti a partecipare a tali attività, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché ad accettare le offerte di lavoro compatibili;
- h) stante il fatto che il calo dei volumi di lavoro incide su tutte le realtà produttive, nella definizione di un piano di gestione degli esuberanti non potrà prescindere dalla valutazione dell'azienda nella sua interezza;
- i) per l'individuazione del personale da sospendere si procederà in continuità con quanto posto in essere nell'ultima proroga di CIGS ed in riferimento a quanto convenuto a livello territoriale nelle singole sedi. Non sarà sottoposto a rotazione il personale tecnico ed amministrativo con la qualifica di impiegato, in considerazione delle esigenze organizzative atte a garantire la continuità delle specifiche mansioni. I lavoratori sospesi in C.I.G.S. potranno essere chiamati e dovranno frequentare corsi di formazione, anche fuori dall'Azienda, comprese le iniziative di Italia Lavoro, senza ulteriore aggravio di costi aggiuntivi a carico della stessa azienda. La rotazione non interesserà il personale sospeso in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per raggiungere, nel corso o al termine del periodo di CIGS e/o di mobilità, il diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia, fatte salve le esigenze tecnico produttive aziendali. Resta in capo al lavoratore l'onere di dimostrare, mediante certificazione contributiva di fonte INPS la non ricorrenza della precedente fattispecie. A seguito di necessità produttive e organizzative, l'Azienda potrà richiamare in servizio i lavoratori sospesi con preavviso di 24 ore;
- j) le procedure di mobilità avviate il 9/10/03 ed il 17/09/03 sono revocate con esclusione dei lavoratori di cui al capoverso successivo. Ai sensi dell'art.5 della legge 223/91 le parti convengono di collocare in mobilità, nell'ambito e limitatamente alle unità produttive interessate dalla procedura di mobilità stessa, fino ad un

massimo di 60 dipendenti fra operai, impiegati e quadri; la collocazione in mobilità avverrà secondo il criterio, concordato fra le parti stesse, della non opposizione per iscritto da parte del dipendente, alla collocazione in mobilità stessa, che avverrà fatte salve le esigenze tecnico produttive dell'azienda, entro il 31 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 236/93;

- k) per permettere il riassorbimento parziale di lavoratori ritenuti eccedenti, in ogni sede si potrà stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte;

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto reciprocamente che sono state regolarmente esperite, con esito positivo, le procedure e gli adempimenti di cui al DPR 218/2000 ed agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, inclusa la procedura relativa alla sede di Monopoli, avviata in data precedente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Spett.li

Segreterie Nazionali  
Fim Fiom Uilm

Loro Sedi

In relazione all' accordo sindacale con Voi sottoscritto in data odierna Vi confermiamo che VALTELLINA Spa erogherà l'anticipazione del trattamento economico di CIGS nelle misure normativamente previste, salvo buon fine e nel rispetto ed in armonia di quanto convenuto nei verbali di riunione sottoscritti presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2002, 19 novembre 2002 e 21 gennaio 2003 della legge di concessione del provvedimento di CIGS e dei relativi decreti applicativi.

## NOTA A VERBALE

OO SS e Azienda convengono, in riferimento alle iniziative che saranno promosse da Italia Lavoro, di richiedere unitamente a tutte le imprese interessate, incontri con Italia Lavoro per verificare congiuntamente le modalità organizzative delle iniziative di Italia Lavoro allo scopo di ridurre al massimo i disagi per i lavoratori interessati.

Roma, 30 dicembre 2003

Le Parti si incontreranno a livello nazionale entro gennaio 2004 per verificare i carichi di lavoro riferiti agli anni 2004/2005.

In tale occasione l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di utilizzare lavoratori e professionalità presenti nei cantieri "chiusi" all'interno dei cantieri attivi.

Altresi le Parti convengono che l'utilizzo della cigs nelle filiali ove è presente attività per conto Telecom Italia Spa, sarà limitato a situazioni di necessità tecnico organizzativa preventivamente valutate e concordate dalle medesime Parti, a livello nazionale ovvero locale.

Per la VALTELLINA Spa

Per le OO.SS.